

Prot. n. 210/09

Roma, 30 luglio 2009

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

**COMUNICATO N. 53/09**

# **Firmati 2 accordi**

## **Procedure di riqualificazione ex capotecnici**

### **Progetto nazionale elezione rappresentanti nel Consiglio Superiore**

Si comunica che il giorno **30 luglio 2009** alle ore **10.00**, presso la sala antistante il Salone del Consiglio Nazionale, si è tenuta la riunione di contrattazione nazionale con il seguente ordine del giorno:

1. informazione in ordine allo schema di regolamento del Centro per il Libro (anche con le OO.SS. dell'Area separata della Dirigenza);
2. contrattazione in ordine alla bozza di accordo concernente la riqualificazione dei capotecnici.

In merito al primo punto, si è discusso ampiamente sullo schema di regolamento del Centro per il libro (che si allega), la Confisal-Unsa, nel suo intervento, ha evidenziato il fatto che è già dal 2007 che si attende di

regolamentare il suddetto istituto e, pertanto, sarebbe opportuno vararlo al più presto!

Si è passati poi a discutere il secondo punto all'ordine del giorno riguardante la riqualificazione dei capotecnici e qui il dibattito è stato molto più acceso, vi elenchiamo qui di seguito i punti salienti:

sono stati modificati alcuni punteggi dei titoli presentati dall'Amministrazione, si è preferito aumentare di 5 punti il punteggio massimo dell'esperienza professionale( da 29 a 33)

Questa O.S. ha chiesto che nel bando fosse evidenziato che solo i capotecnici che non hanno mai partecipato a processi di riqualificazione fossero ammessi a concorrere, questo per sanare l'ingiustizia di tutti quei nostri colleghi capotecnici che sono rimasti *al chiodo* non avendo avuto la progressione economica in C1!

La Direzione Generale ha accolto le nostre proposte e si è arrivati così a firmare l'accordo. Di conseguenza il suddetto bando per C1, i cui titoli e requisiti di partecipazione risalgono al 30 giugno 2007, dovrebbe uscire nella giornata di domani, mentre l'altro per i Cartografi C2- C3 sarà pubblicato in un secondo tempo.

La formazione, come già detto in comunicati precedenti inizierà nel prossimo mese di settembre.

Infine l'Amministrazione ha presentato la verifica del Progetto Nazionale 2009 "Attività prodromi che all'elezione dei 3 rappresentanti del personale nel Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici", che abbiamo provveduto a siglare repentinamente per far sì che i dipendenti possano riscuotere i compensi quanto prima!

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
(Dott. Giuseppe Urbino)

## Decreto del Presidente della Repubblica ...

**Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, concernente regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni;

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 15;

VISTO l'articolo 2, comma 409, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che prevede che “con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro per il libro e la lettura”;

VISTO il decreto ministeriale 20 luglio 2009, in corso di registrazione, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto ministeriale .....2009, in corso di registrazione, con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 20 luglio 2009;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

SENTITO il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del..... ..;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ..... sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Emana  
il seguente regolamento:

#### Art. 1

#### *Centro per il libro e la lettura*

1. Il Centro per il libro e la lettura, di seguito denominato CLL, è Istituto dotato di autonomia speciale scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni, ed afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

2. Il CLL, con sede in Roma, è ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali ed è diretto da un dirigente, che assume il titolo di Direttore con compiti di sovrintendere all'attività di gestione. Ai sensi del citato articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, al dirigente preposto al CLL spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il conferimento dell'incarico di direzione del CLL è disposto secondo le procedure richiamate nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni.

3. Al conseguimento dei fini istituzionali il CLL provvede con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, dall'utilizzo dei beni e degli spazi del CLL, dai proventi collegati allo svolgimento delle attività e dalle attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. In particolare il CLL può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, può richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi ed i seminari di formazione e aggiornamento, per i congressi, i convegni e le altre manifestazioni che esso organizza.

4. Il CLL può istituire borse di studio e di ricerca.

Art. 2  
*Compiti istituzionali*

1. Compito del CLL è quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero.

2. Nello svolgimento dei compiti il CLL collabora con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro.

3. Il CLL, in particolare:

- a) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
- b) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;
- d) promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema, la stampa quotidiana e periodica, Internet, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura;
- e) promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri per gli ambiti di relativa competenza, adeguate politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero, attraverso una pianificazione pluriennale delle strategie di intervento in materia di partecipazione alle Fiere Internazionali del Libro e di sostegno alle traduzioni, anche in esecuzione di appositi accordi culturali nonché attraverso un piano annuale di intervento da predisporre entro il 30 aprile di ciascun anno;
- f) promuove e organizza manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, volti a diffondere la produzione editoriale italiana e la cultura della lettura in generale; in particolare, il CLL organizza ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con l'Unione delle Province d'Italia (UPI), con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e con i soggetti legati alla filiera del libro;
- g) sostiene, anche mediante l'intervento dell'Osservatorio del Libro e della lettura di cui all'articolo 7, le attività di diffusione del libro e della lettura, di coordinamento e di sostegno delle iniziative promosse dalle biblioteche, dalle scuole e dalle Istituzioni pubbliche e private, con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani; in accordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;
- h) supporta, anche mediante l'intervento dell'Osservatorio del Libro e della lettura di cui all'articolo 7, le iniziative necessarie a potenziare l'attività delle biblioteche scolastiche, favorendone il raccordo sul territorio con le altre Istituzioni interessate alla promozione della lettura tra i più giovani, anche tramite l'utilizzazione di procedure tecnologiche informatiche e telematiche;
- i) implementa le politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all'attività svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle già esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e

biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

### Art. 3 *Organi*

1. Sono organi del CLL:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio scientifico;
- d) l'Osservatorio del libro e della lettura;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

### Art. 4 *Presidente*

1. Il Presidente del CLL è scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del CLL; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno; cura i rapporti nazionali e internazionali. Nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di studio e ricerca dell'Osservatorio del Libro e della Lettura di cui all'articolo 7.

3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

4. Il Presidente trasmette al Ministro per i beni e le attività culturali, per il tramite del Direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, una relazione annuale sui risultati dell'attività del CLL.

### Art. 5 *Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione del CLL è composto da:

- a) il Presidente del CLL che lo presiede;
- b) il Direttore del CLL;
- c) il funzionario preposto al Servizio amministrativo - addetto all'ufficio contabilità e bilancio, con funzioni di Segretario;
- d) un funzionario tecnico scientifico, nominato tra una terna di nominativi individuati dal Direttore;
- e) un componente designato dal Direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
- f) un componente designato dalla Conferenza Stato - Regioni scelto tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La partecipazione al Consiglio di amministrazione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo.

3. I componenti di cui al comma 1, lettere a), d), e), ed f) sono nominati per tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta.

4. I criteri di scelta dei componenti di cui alle lettere e) ed f) sono indicati dal Segretario generale con circolare.

5. Il Consiglio di amministrazione adotta le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici sulla base del programma delle attività proposto dal Consiglio Scientifico, di cui al successivo art. 6, e in coerenza con la direttiva generale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo.

6. Il Consiglio di amministrazione delibera il programma di attività annuale e pluriennale del CLL e ne verifica la compatibilità finanziaria e l'attuazione; approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore del CLL.

7. Il Presidente del Consiglio di amministrazione trasmette al Direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore una relazione annuale sui risultati dell'attività del CLL.

## Art. 6 *Consiglio scientifico*

1. Il Consiglio scientifico svolge funzione consultiva e di indirizzo nelle materie di competenza del CLL ed elabora le linee di attività e di intervento dell'Osservatorio del Libro e della Lettura di cui all'articolo 7.

2. Il Consiglio scientifico propone al Consiglio di amministrazione il programma annuale e pluriennale di attività del CLL, individuando le priorità strategiche.

3. Il Consiglio scientifico è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da:

a) il Presidente, scelto dal Ministro tra personalità di chiara fama in possesso di comprovati requisiti ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL;

b) due componenti designati rispettivamente dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c) due componenti designati dal Ministro scelti tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL;

d) due componenti indicati dalle Associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei librai tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività del CLL, operanti in istituzioni italiane e straniere.

4. Il Consiglio scientifico è convocato dal Presidente.

5. Il Consiglio scientifico elegge al suo interno il Vice Presidente.

6. I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al Consiglio scientifico non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo.

## Art. 7 *Osservatorio del libro e della lettura*

1. L'Osservatorio del libro e della lettura, sulla base delle linee di attività e di intervento elaborate dal Consiglio scientifico, svolge i seguenti compiti:

a) studio del livello e delle modalità di diffusione della lettura in Italia e proposte di iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

- b) studio dell'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proposta di iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
- c) studio dell'evoluzione dell'offerta libraria in Italia, dei comportamenti di acquisto e del settore editoriale in genere;
- d) raccolta e diffusione delle informazioni sulle iniziative comunitarie, nazionali e regionali a favore del libro e dell'editoria o comunque utili per gli operatori editoriali e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;
- e) approfondimento degli aspetti legati alla gestione dei diritti per la riproduzione delle opere conservate dai Musei e dalle Istituzioni culturali;
- f) implementazione delle politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all'attività svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle già esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

2. L'Osservatorio del libro e della lettura è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da:

- a) il Direttore del CLL che lo presiede;
- b) cinque funzionari designati dal Direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore anche appartenenti ad altre amministrazioni;
- c) due rappresentanti designati dall'Associazione Italiana Editori;
- d) un rappresentante designato dall'ISTAT;
- e) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- f) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- g) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. I componenti dell'Osservatorio del libro e della lettura di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione all'Osservatorio non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo.

4. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio vengono assicurate dal personale assegnato al CLL.

## Art. 8

### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Presso il CLL opera il Collegio dei revisori dei conti, composto da due funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile.



## Art. 9

### *Bilancio di previsione, esercizio finanziario*

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
3. Il bilancio di previsione è composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
4. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica:
  - a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
  - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
  - c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.
6. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative del CLL.
8. Il Consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.
9. Il bilancio di previsione, redatto dal Direttore almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale, è sottoposto al Collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione.
10. Il Consiglio di amministrazione, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, approva il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del Consiglio stesso, alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza.
11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

12. Il bilancio di previsione è articolato nei bilanci previsionali degli eventuali centri di spesa nei casi in cui l'organizzazione dei servizi del CLL contempra tale articolazione.

#### Art. 10

##### *Preventivo economico*

1. Il preventivo economico, redatto in conformità al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.

#### Art. 11

##### *Entrate e spese*

1. Per le entrate e per le spese il Consiglio di amministrazione determina la denominazione e la numerazione dei capitoli in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative.

#### Art. 12

##### *Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese*

1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, le entrate e le spese sono gestite con un conto in tesoreria unica tramite un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, mediante rispettivamente reversali di incasso e mandati di pagamento emessi dal CLL.
2. Le entrate possono derivare da ordini di pagamento del competente centro di responsabilità e da proventi e contributi diversi di cui all'articolo 1.
3. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata del bilancio, sono firmate dal Direttore o da un suo delegato.
4. Le reversali e i mandati di pagamento sono corredati della documentazione giustificativa rispettivamente dell'entrata e della spesa.
5. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite l'istituto bancario, al CLL per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento.
6. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore e dal funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilità e bilancio, per il riscontro amministrativo-contabile.

#### Art. 13

##### *Fondi di riserva*

1. Nel bilancio annuale sono iscritti, in appositi capitoli, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

2. Lo stanziamento iscritto nel fondo di riserva di cui al comma 1 può essere utilizzato previa delibera del Consiglio di amministrazione e non può superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.

#### Art. 14

##### *Variazioni al bilancio annuale di previsione*

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle iniziali previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze del CLL oppure si verificano maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali.
2. Tutte le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Tali deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.
3. In ogni caso, le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate.

#### Art. 15

##### *Scritture contabili*

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme rimosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dello stato dei beni di cui all'articolo 17.
3. Il sistema di scritture del CLL si compone dei seguenti registri:
  - a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle rimosse e quelle rimaste da riscuotere;
  - b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate e quelle rimaste da pagare;
  - c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme rimosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
  - d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle rimosse e dei pagamenti in conto residui;
  - e) i registri degli inventari.
4. Le scritture contabili di cui alle lettere d) ed e) devono essere effettuate su registri numerati e vidimati dal Direttore. Nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati deve essere comunque garantita l'inalterabilità dei dati archiviati.

Art. 16  
*Conto consuntivo*

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.
2. Il conto consuntivo è redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 9.
3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
4. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 10, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
5. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3.
6. Il conto consuntivo, viene presentato dal Direttore, unitamente ad una nota illustrativa, all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal Consiglio di amministrazione per la deliberazione di competenza.
7. Il Consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
8. Entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo è trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto dell'istituto bancario tesoriere ed alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di competenza.

Art. 17  
*Residui*

1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.
2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.
3. Annualmente è compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili, nonché quelle rimaste da riscuotere.
4. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il Collegio dei revisori dei conti è tenuto ad esprimere il suo parere.

5. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al precedente comma sono allegate al conto consuntivo.
6. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.

#### Art. 18

##### *Disciplina dei beni d'uso*

1. I beni del CLL appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al CLL stesso.
2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal Direttore. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
4. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

#### Art. 19

##### *Disciplina del servizio di tesoreria o di cassa*

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e viene svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal Consiglio di amministrazione.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

#### Art. 20

##### *Anticipazioni in contanti*

1. Nel bilancio di previsione è previsto un apposito capitolo destinato al fondo di cassa, gestito dal Direttore o da un suo delegato.
2. Con il fondo di cui al comma 1 si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonché al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione.
3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione.

#### Art. 21

##### *Attività contrattuale*

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.
2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente.
3. I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal Consiglio di amministrazione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte dal funzionario amministrativo individuato dal direttore.

#### Art. 22

##### *Disposizioni transitorie*

1. Il servizio di tesoreria è assicurato dall'istituto di credito che attualmente svolge tale servizio fino all'espletamento della procedura di cui all'articolo 18 e comunque fino alla scadenza della convenzione in essere.

#### Art. 23

##### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni.
2. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per l'Organizzazione, l'Innovazione, la Formazione, la Qualificazione professionale e le Relazioni sindacali

SERVIZIO II

## ACCORDO SULLE PROCEDURE DI RIQUALIFICAZIONE ALL'INTERNO DELLA EX AREA C PER I FUNZIONARI PER LE TECNOLOGIE E FUNZIONARI DIAGNOSTA, GIÀ APPARTENENTI AL PROFILO PROFESSIONALE DI CAPO TECNICO

**VISTO** l'accordo del 24 ottobre 2002;

**VISTO** l'accordo del 12 luglio 2007;

**VISTO** l'accordo sui profili professionali dell'Amministrazione del 18 febbraio 2009;

**VISTO** l'accordo sui profili professionali della Terza area e relativa individuazione delle declaratorie dei profili professionali di "Funzionario per le tecnologie" e "Funzionario diagnosta" del 13 marzo 2009;

**VISTO** l'accordo sulle procedure di riqualificazione per i funzionari per le tecnologie e funzionari diagnosta, già appartenenti al profilo professionale di capo tecnico e di cartografo del 13 marzo 2009

### **l'Amministrazione e le OO.SS. concordano**

**Art. 1)** I bandi concernenti le procedure di riqualificazione per Funzionari per le tecnologie e Funzionari diagnosta, saranno emanati per contingenti regionali, secondo l'allegata tabella.

**Art. 2)** Alle suddette procedure può partecipare esclusivamente il personale già appartenente al profilo professionale di Capo tecnico.

**Art. 3)** È escluso dalle suddette procedure il personale già appartenente al profilo professionale di Capo tecnico che abbia partecipato alle precedenti procedure di riqualificazione per altri profili professionali.

**Art. 4)** Tale esclusione non si applica al personale già appartenente al profilo professionale di Capo tecnico che abbia partecipato alla precedente procedura di riqualificazione per il profilo professionale di Cartografo.

99

*Meola*





# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per l'Organizzazione, l'Innovazione, la Formazione, la Qualificazione professionale e le Relazioni sindacali

SERVIZIO II

**Art. 5)** Saranno avviati i relativi corsi di formazione.

**Art. 6)** I punteggi dei titoli sono così determinati:

## **A - Anzianità di servizio nella P.A.**

1. Ogni anno di servizio nella posizione economica C1 2 punti
2. Ogni anno di servizio nella posizione economica B3 1,5 punti
3. Ogni anno di servizio nella posizione economica B2 1 punto
4. Ogni anno di servizio in altra posizione economica 0,50 punti

**Punteggio massimo attribuibile 27,00**

## **B - Titoli di studio e accademici .**

1. Scuola secondaria di secondo grado 3,00 punti
2. Diploma universitario afferente 6,00 punti
3. Diploma di laurea afferente 40,00 punti
4. Specializzazione conseguita presso: Istituto centrale per il restauro, Opificio delle pietre dure, Scuola di paleografia e diplomatica, Scuola del mosaico di Ravenna 0,5 per anno
5. Specializzazione o abilitazione per l'esercizio di libere professioni che presuppongono il possesso del diploma di laurea afferente 10,00 punti

**Punteggio massimo attribuibile 52,00**

## **C - Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento interni ed esterni all'Amministrazione**

1. Corsi di durata inferiore alle 2 settimane 0,2 punti
2. Corsi di durata pari o superiore alle 2 settimane 0,6 punti
3. Corsi di durata pari o superiore a 1 mese 1,00 punti
4. Corsi di durata pari o superiore a 1 anno 1,5 punti

**Punteggio massimo attribuibile 4,00**

## **D - Svolgimento di incarichi di responsabilità di strutture**

1. Incarichi di strutture (Uffici, laboratori, sezioni staccate, unità organiche, servizi) 0,70 punti per quadrimestre

**Punteggio massimo attribuibile 8,00**

## **E - Esperienza professionale per mansioni ed attività risultanti da ordini di servizio o da altri atti di conferimento di incarichi.**

99





# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per l'Organizzazione, l'Innovazione, la Formazione, la Qualificazione professionale e le Relazioni sindacali

## SERVIZIO II

1. Mansioni ed attività superiori relative al profilo corrispondente alla posizione economica superiore 0,5 per semestre (fino ad un massimo di punti 15,00)

2. Attività rilevanti corrispondenti al profilo di appartenenza 1 punto per ciascun semestre o evento o per singola attività (fino ad un massimo di punti 18,00)

Si elencano di seguito le attività di cui al punto 2), che costituiranno oggetto di valutazione con riferimento alla durata (nei casi in cui a fianco della voce sia indicato "Durata") ovvero alla singola attività (nei casi in cui a fianco della voce sia indicato "N.").

1. Componente di organi collegiali (Commissioni, Gruppi di studio, Gruppi di lavoro interni o esterni all'Amministrazione N.

2. Segretario di organi collegiali (Commissioni, Gruppi di studio, Gruppi di lavoro...) interni o esterni all'Amministrazione N.

3. Rappresentanza dell'Amministrazione in organi collegiali N.

4. Responsabile del procedimento ai sensi della legge 163/2006 Durata

5. Certificati di regolare esecuzione N.

6. Docenza in corsi o seminari organizzati da Pubbliche Amministrazioni N.

7. Collaborazione tecnica per mostre o convegni N.

8. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 N.

9. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 N.

10. Responsabile del procedimento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 N.

11. Responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Durata

12. Preposto alla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Durata

**Punteggio massimo attribuibile 33,00**

### **F - Idoneità conseguite in concorsi esterni per l'accesso alla posizione economica per cui si concorre o superiore.**

1. Idoneità conseguita 3,00

**Punteggio massimo attribuibile 3,00**

### **G - Penalizzazioni da sanzioni inflitte**

Punti in detrazione

1. Condanne esecutive penali e della magistratura contabile 5,00

2. Sospensioni dal servizio 5,00

**Punteggio massimo detraibile 10,00**

99



# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

Direzione Generale per l'Organizzazione, l'Innovazione, la Formazione, la Qualificazione professionale e le Relazioni sindacali

SERVIZIO II

**Art. 7)** Il punteggio massimo dei titoli, pari a **127** – attribuito sulla base delle categorie dei titoli valutabili di cui al precedente art. 6 – rappresenta il 50% della valutazione complessiva; il restante 50% è costituito – al termine del corso formativo dal punteggio ottenuto nell'esame finale.

**Art. 8)** I requisiti di accesso ed i relativi titoli devono essere posseduti alla data del 30 giugno 2007

**Art. 9)** Il costo complessivo della procedura è pari ad € **985.611,00** e grava sul FUA 2008

**f.to PER L'AMMINISTRAZIONE**

**f.to PER LE OO.SS**

**CONTINGENTI SU BASE REGIONALE PER I PROFILI PROFESSIONALI DI  
FUNZIONARIO PER LE TECNOLOGIE, FUNZIONARIO DIAGNOSTA**

| REGIONE          | NUMERO DEI POSTI DA ATTRIBUIRE                 |  |   |  |
|------------------|--|--|---|--|
|                  | FUNZIONARIO PER LE<br>TECNOLOGIE<br>da C1 a C2 | FUNZIONARIO<br>DIAGNOSTA<br>da C1 a C2 | FUNZIONARIO<br>PER LE<br>TECNOLOGIE<br>da C1 a C3 | FUNZIONARIO<br>DIAGNOSTA<br>da C1 a C3 |
| BASILICATA       | 27   | 0                                      | 5   | 0                                      |
| FRIULI V. GIULIA | 3  | 0                                      | 1   | 0                                      |
| UMBRIA           | 12   | 2                                      | 2   | 1                                      |
| MOLISE           | 29   | 0                                      | 6   | 0                                      |
| LIGURIA          | 3  | 0                                      | 1   | 0                                      |
| LOMBARDIA        | 3  | 0                                      | 1   | 0                                      |
| PIEMONTE         | 2  | 0                                      | 0   | 0                                      |
| PUGLIA           | 11   | 0                                      | 2   | 0                                      |
| TOSCANA          | 8  | 3                                      | 2   | 1                                      |
| EMILIA ROMAGNA   | 6  | 0                                      | 1   | 0                                      |
| VENETO           | 3  | 0                                      | 1   | 0                                      |
| MARCHE           | 3  | 0                                      | 1   | 0                                      |
| CAMPANIA         | 26   | 2                                      | 5   | 1                                      |
| ABRUZZO          | 18   | 0                                      | 4   | 0                                      |
| LAZIO            | 26   | 5                                      | 5   | 1                                      |
| SARDEGNA         | 8  | 0                                      | 2   | 0                                      |
| SICILIA          | 0  | 0                                      | 0   | 0                                      |
| TRENT. A. ADIGE  | 0  | 0                                      | 0   | 0                                      |
|                  | 188  | 12                                     | 39  | 4                                      |

99

Medie